

## **FUNZIONI DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA**

L'Agenda regionale sanitaria (ARS), come stabilito all'articolo 4 della Legge regionale 17 luglio 1996 n. 26, è strumento operativo per la gestione delle funzioni del Servizio sanità e del Servizio politiche sociali e per il raccordo con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, con particolare riferimento alle seguenti materie:

- assistenza sanitaria territoriale
- assistenza ospedaliera
- assistenza farmaceutica
- prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro
- integrazione socio sanitaria
- sanità veterinaria

L'ARS è soggetto di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa e contabile. L'ARS esercita, nell'ambito della programmazione regionale, le funzioni di supporto alla programmazione in materia di sanità.

L'organizzazione dell'ARS si articola in posizioni dirigenziali di progetto e di funzione. All'ARS è preposto un direttore nominato dalla Giunta regionale.

L'ARS si avvale di personale proprio, al quale si applica il contratto del comparto Regioni ed Autonomie Locali. All'ARS può essere distaccato il personale del ruolo unico regionale. La Giunta regionale può autorizzare l'utilizzo, da parte dell'ARS, del personale dipendente a tempo indeterminato degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'espletamento dei propri compiti istituzionali.

L'attuale organizzazione interna dell'ARS, contenuta nella DGR n. 264 del 20 marzo 2017, integrata dalla DGR n. 1329 del 13 novembre 2017, è articolata nelle seguenti Posizioni di Funzione:

- Affari generali ARS
- Flussi informativi sanitari e monitoraggio SSR
- Assistenza ospedaliera, emergenza urgenza e ricerca
- Territorio ed integrazione ospedale territorio
- Assistenza farmaceutica
- Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro
- Integrazione socio-sanitaria
- HTA e tecnologie biomediche
- Sistema integrato delle emergenze
- Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare